



**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO
(IURE SANGUINIS)**

APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 4 del 16.01.2024



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (IURE SANGUINIS).

INDICE

ART. 1 - Oggetto

ART. 2 - Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria

ART. 3 - Presentazione dell'istanza

ART. 4 - Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza

ART. 5 - Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento

ART. 6 - Istruttoria

ART. 7 - Termine di conclusione del procedimento

ART. 8 - Sospensione del termine di conclusione del procedimento

ART. 9 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

ART. 10 - Adozione del provvedimento

ART. 11 - Interruzione del procedimento per cancellazione dall'anagrafe

ART. 12 - Dati personali

ART. 13- Norme transitorie, finali e di rinvio

ART. 14- Entrata in vigore

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità procedurali per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 555/1912 e dalla legge n. 91/1992.

ART. 2 - Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria

1. Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis), ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicato come procedimento, è assegnato alle competenze dell'Ufficio di Stato Civile.

ART. 3 - Presentazione dell'istanza

1. Il procedimento si avvia su istanza dell'interessato.

2. L'istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana è presentata al Sindaco - Ufficio di Stato Civile - tramite invio pec all'indirizzo di posta elettronica certificata seguente: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it.

3. L'istruttoria delle istanze segue l'ordine cronologico di presentazione.



4. L'istanza deve essere in regola con l'imposta di bollo e corredata dai documenti previsti dalla Circolare k.28.01 del 08/04/1991 in vigore.

ART. 4 - Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza

1. Sono legittimati alla richiesta i cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis) ex art. 1 della legge n. 91/1992 ed ex art. 1 della legge n. 555/1912, aventi la residenza nel territorio comunale di Campi Bisenzio.

2. Se il cittadino straniero, discendente da avo italiano, è residente all'estero, la competenza è propria del Consolato italiano presente sul territorio straniero.

ART. 5 - Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento individuato al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza iure sanguinis:

1) rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione (avvio del procedimento);
2) effettua una prima valutazione della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:

- a) dell'ammissibilità e procedibilità dell'istanza; in tal caso il Responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;
- b) ovvero di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.

ART.6 - Istruttoria

1. La fase istruttoria è espletata ai sensi della Circolare k.28.01 del 08/04/1991 del Ministero dell'Interno per cui è dovuta la produzione della seguente documentazione:

- a. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- b. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- c. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
- d. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- e. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- f. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art.7 della legge 13 giugno 1912, n. 555.



2. I certificati rilasciati da autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

3. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale dovrà essere redatta in marca da bollo.

4. Ulteriore documentazione può essere richiesta in ragione della particolarità della fattispecie ed a chiarimento del fondamento della domanda.

ART. 7 - Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 4, L. n. 241/1990, è stabilito in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza iure sanguinis.

ART. 8 - Sospensione del termine di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

ART. 9 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. A seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990 e dunque prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

3. La comunicazione di cui al primo comma sospende i termini per concludere il procedimento. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART. 10 Adozione del provvedimento

1. Il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 241/1990.

2. Il Sindaco, verificata la fondatezza della pretesa avanzata dall'istante, dispone la trascrizione degli atti di stato civile relativi al nuovo connazionale.

3. Il riconoscimento della cittadinanza italiana si ottiene con la trascrizione dell'atto di nascita.



ART. 11 Interruzione del procedimento per cancellazione dall'anagrafe

1. L'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente nel Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana.
2. La cancellazione dall'anagrafe che avviene in medio tempore comporterà automaticamente l'interruzione del procedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.

ART. 12 Dati personali

1. I dati personali, anche di natura particolare, contenuti nella documentazione presentata e/o acquisita saranno utilizzati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679, esclusivamente per le finalità richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

ART. 13 Norme transitorie, finali e di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione.